COMUNE DI LEVERANO
Provincia di Lecce

p i a n o p a e s a g g i s t i c o t e r r i t o r i a l e

Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici

COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE

Scala 1:10000

Dicembre 2013

Responsabile Settore Assetto del Territorio
Ing. Antonio Miraglia

Elaborazione cartografica
Dott.ssa Doriana Macchia

REGIONE PUGLIA - Assessorato all' Assetto del territorio

Legenda

- UCP Doline
- UCP Inghiottitoi 50m
- UCP Grotte 100m
- CTR 2006

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 52 Direttive per le componenti geomorfologiche
1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:
a. promuovono azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate regionali come aree per la difesa dai dissesti geomorfologici e per la ricarica della falda idrica sotterranea;
b. individuano ulteriori lame e gravine ricadenti nel loro territorio quale parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla Rete Ecologica regionale;
c. dettagliano le aree compromesse ricadenti nelle zone sottoposte a tutela e stabiliscono la disciplina diripristino ecologico dei sedimi e di riqualificazione urbanistica, nel rispetto delle relative prescrizioni.
Contestualmente individuano aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.
2. Gli enti locali, in sede di adeguamento o formazione dei piani urbanistici di competenza, propongono l'individuazione di:
a. ulteriori doline meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi", e i "Cordoni dunari";
b. ulteriori località, aree o territori in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi", e i "Cordoni dunari".
3. Le componenti geomorfologiche puntualmente individuate e incluse nel "Catasto dei geositi" di cui all'art. 3 della L.r. 4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle disposizioni previste dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi" e i "Cordoni dunari".
4. Le grotte puntualmente individuate e incluse nel "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali" di cui all'art. 4 della L.r. 4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle prescrizioni previste dalle presenti norme per le "Grotte".

Art. 56 Prescrizioni per i "Geositi", gli "Inghiottitoi"
1. Nei territori interessati dalla presenza di Geositi, Inghiottitoi e Cordoni dunari, come definiti all'art. 52, punti 5), 6), e 7), fatte salve le disposizioni previste dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani e/o progetti e interventi che comportano:
a1) la modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e dell'equilibrio eco-sistemico;
a2) interventi di nuova edificazione di qualsiasi natura;
a3) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia;
a4) la recinzione di suoli che riduca l'accessibilità e fruibilità visiva del contesto paesaggistico;
a5) la trasformazione profonda dei suoli, il dissodamento o il movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
a6) nuove attività estrattive e ampliamenti;
a7) la forestazione delle doline;
a8) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche secondarie (escluse le linee di allacciamento domestico) con palificazioni;
a9) la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali.

3. Sono ammissibili ed eventualmente incentivati, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR e gli atti di governo del territorio vigenti, comportino:
b1) la realizzazione di strutture a carattere provvisorio e rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente per attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non compromettano gli elementi naturali;
b2) modificazioni degli edifici esistenti, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
• Il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
• l'aumento di superficie permeabile;
• il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
b3) la realizzazione di infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi;
b4) la realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37, siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove.

Art. 55 Prescrizioni per le "Grotte"
1. Nei territori interessati dalla presenza di grotte, come definiti all'art. 52, punto 4), si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani e/o progetti e interventi che comportano:
a1) la modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e dell'equilibrio eco-sistemico;
a2) interventi di nuova edificazione di qualsiasi natura;
a3) la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, per la depurazione delle acque reflue e per la produzione di energia;
a4) la recinzione di suoli che riduca l'accessibilità e fruibilità visiva del contesto paesaggistico;
a5) la trasformazione profonda dei suoli, il dissodamento o il movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
a6) nuove attività estrattive e ampliamenti;
a7) la realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche secondarie (escluse le linee di allacciamento domestico) con palificazioni;
a8) la realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali.

3. Sono ammissibili ed eventualmente incentivati, oltre che gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, piani e/o progetti e interventi che, in conformità con le previsioni del PPTR e gli atti di governo del territorio vigenti, comportino:
b1) la realizzazione di strutture a carattere provvisorio e rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente per attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non compromettano gli elementi naturali;
b2) modificazioni degli edifici esistenti, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
• Il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
• l'aumento di superficie permeabile;
• il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
b3) la realizzazione di infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi;
b4) la realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37, siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente e non siano localizzabili altrove.